

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 576

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **NAPOLETANO**

*Presentata il 19 settembre 1979*

Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della Pretura di Sapri al Tribunale di Sala Consilina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 1° marzo 1968, n. 172, venne istituita a Salerno, una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con giurisdizione limitata ai circondari dei tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina, già dipendenti, i primi due, dalla Corte di Napoli e il terzo dalla Corte di Potenza.

Fu così realizzata un'antica aspirazione della classe forense e della popolazione della provincia, già prospettata fin dal lontano 1929 e sostenuta, poi, con tenace impegno, dalle autorità locali più rappresentative.

La creazione di detta sezione distaccata si è rivelata, attraverso il suo funzionamento, pienamente rispondente alle finalità della legge istitutiva.

Utili elementi in proposito vengono forniti dalla relazione dell'ispettore generale capo, Alfonso Squarotti, redatta a seguito dell'ispezione eseguita in data 19

gennaio-5 febbraio 1976. Leggesi, infatti, in tale relazione, che la sezione di Salerno cominciò a funzionare il 15 gennaio 1969, con una circoscrizione territoriale comprendente tre tribunali, 20 preture e 148 comuni, aventi una complessiva popolazione di 886.000 abitanti. La semplice enunciazione di questi dati — osservava il suddetto ispettore — già vale a sottolineare l'importanza dell'ufficio, creato per rispondere ad effettive esigenze di un comprensorio territoriale che da qualche tempo ha beneficiato di un notevole sviluppo industriale, in aggiunta alle tradizionali risorse di un'avanzata agricoltura e di un turismo alimentato anche da consistenti flussi internazionali.

Infine, secondo la relazione dello stesso dottor Squarotti, l'esame delle risultanze ispettive consente di affermare che la sezione di Salerno ha indubbiamente risposto alle intenzioni del legislatore ed alle necessità degli amministrati, rendendo un

qualificato servizio agli utenti della giustizia.

La sezione ebbe dapprima in organico due presidenti di sezione, di cui uno con funzioni direttive, e l'avvocato generale. Poi vennero istituiti il Tribunale e la sezione di Corte di appello per i minorenni, la sezione istruttoria penale, la sezione di Corte di assise di appello, la sezione agraria e del lavoro, e, da ultimo, la sezione di sorveglianza.

L'organico è stato successivamente aumentato per far fronte al notevole incremento del volume degli affari, desumibile dall'esame dei dati relativi al lavoro espletato ed alla sopravvenienza dei procedimenti. Attualmente l'organico è di tre presidenti (di cui uno con funzioni direttive), tredici consiglieri, un avvocato generale e tre sostituti procuratori generali.

Per quanto riguarda il lavoro espletato, va osservato che con relazione del 7 gennaio 1972 si poneva in evidenza che, nel 1970, erano state emesse 1003 sentenze, di cui 439 civili e 717 penali, comprensive di 31 della Corte di assise di appello, superandosi, così, il lavoro di ogni altra sezione e quello di alcune Corti autonome, quali quella di Caltanissetta, con 538 sentenze, di Perugia, con 635 sentenze, di L'Aquila con 776 sentenze, di Potenza, con 818 sentenze, di Trento con 869 sentenze, fino a raggiungere quasi la attività lavorativa delle Corti di media importanza, quali Messina, con 1.148 sentenze, e Cagliari, con 1.151 sentenze.

I prospetti statistici degli anni successivi confermano l'importanza del lavoro espletato dalla sezione: nel 1977 furono, infatti, pronunciate 1.299 sentenze, di cui 456 civili e 843 penali, di cui 31 della Corte di assise di appello, oltre a 17 sentenze della sezione istruttoria e 36 della sezione minorenni. Nell'ultimo anno (1978) sono state, invece, pronunciate 1.133 sentenze, di cui 416 civili e 717 penali, di cui 31 della Corte di assise di appello, oltre a 60 sentenze della sezione istruttoria e 90 sentenze della sezione minorenni.

Con altra relazione del 24 aprile 1978, diretta dal Presidente della sezione al Consiglio superiore della magistratura e al

Ministero di grazia e giustizia, si evidenziò che, per il numero di procedimenti sopravvenuti, la sezione distaccata di Salerno occupava il 15° posto tra le Corti di appello autonome, e era investita di un volume di affari di gran lunga superiore a quello delle Corti di Trieste, Cagliari, Trento, L'Aquila, Messina, Ancona, Perugia, Potenza e Caltanissetta, così come risultava dai prospetti statistici elaborati dall'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il proponente fa ancora rilevare che molte Corti di appello (quali quelle di Caltanissetta, Perugia, Potenza e Trento) hanno un organico di magistrati inferiore a quello della sezione distaccata di Salerno, mentre la Corte di appello di Ancona ha un organico uguale. E, appunto in considerazione del notevole volume di affari trattati dalla sezione di Salerno, l'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, nel settembre 1977, suggerì di elevare da 13 a 18 l'organico dei consiglieri della sezione stessa.

È doveroso sottolineare che nella passata legislatura (come, del resto, anche nella presente: vedi proposta n. 326), venne presentata alla Camera, dall'onorevole Giuseppe Gargani, una analoga proposta di legge sulla quale espresse parere incondizionatamente favorevole il presidente e il procuratore generale della Corte di appello di Napoli.

Nella seduta del 7 febbraio 1979 il Consiglio superiore della magistratura deliberò, infine, di esprimere parere favorevole sulla istituzione della Corte di appello di Salerno, « considerato il notevole carico degli affari giudiziari ».

Ai voti espressi dal Consiglio comunale, dall'amministrazione provinciale di Salerno, dai Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina, si è aggiunto il voto espresso dalla Giunta della Regione Campania con delibera del 17 novembre 1978.

L'attuale dipendenza burocratica della sezione della Corte di appello di Napoli non arreca alcun vantaggio ma costituisce

solo una ragione di ritardo e di remora ad un più sollecito funzionamento della amministrazione della giustizia.

La istituzione della Corte di appello di Salerno rappresenta, invece, un sicuro rimedio per giungere alla normalizzazione degli uffici giudiziari napoletani con il conseguente armonico sviluppo di quelli salernitani e consente di porre rimedio al perdurante, illogico, smembramento del territorio della provincia fra diverse giurisdizioni, come si vedrà in seguito, senza comportare aggravii economici e difficoltà di sistemazione dei relativi uffici giudiziari.

Le facilità di comunicazioni con Avellino, che dista da Salerno solo 32 chilometri, e gli articolati rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra le due città, consigliano di estendere la giurisdizione della Corte di appello di Salerno anche ai territori compresi nella circoscrizione del tribunale di Avellino, anche in considerazione che la istituenda città universitaria di Salerno sorgerà nella valle dell'Irno, in prossimità di Avellino, e si gioverà appunto dell'autostrada che collega Avellino con Salerno.

In occasione della istituzione della Corte di appello di Salerno è necessario ovviare, poi, alla ibrida situazione, creatasi, quasi per forza di inerzia, e costituzionalmente poco corretta, dell'aggregazione al tribunale di Lagonegro, situato nella giu-

risdizione della Corte di appello di Potenza, del mandamento della pretura di Sapri, che geograficamente, storicamente e amministrativamente è parte integrante della provincia di Salerno, e, quindi, della Regione Campania. Detto mandamento è stato continuamente compreso nella giurisdizione del tribunale di Sala Consilina, e, quindi, della Corte di appello di Napoli, e soltanto con la soppressione di detto tribunale, per ragioni del tutto contingenti, fu staccato con gli altri mandamenti dalla sua naturale giurisdizione ed aggregato al tribunale di Lagonegro (cioè ad altra provincia) e quindi alla Corte di Potenza (cioè ad altra regione), restandovi anche dopo la ricostituzione del tribunale di Sala Consilina, con vivo malcontento delle popolazioni interessate e degli operatori del diritto del distretto.

Non senza aggiungere che con il completamento in corso della superstrada Policastro Bussentino-Buonabitacolo, che collega il litorale tirreno del saprese all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e, quindi, al Vallo di Diano, suo naturale retroterra, ed a Salerno, capoluogo della provincia e sede della Corte di appello, le comunicazioni saranno ancor più agevoli, pur essendo attualmente il territorio di Sapri collegato a Salerno anche dalla ferrovia Reggio Calabria-Battipaglia, ed a Sala Consilina da un servizio pubblico giornaliero di corriera.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituita la Corte di appello di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Avellino, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

## ART. 2.

La Corte di assise di Avellino è aggregata alla Corte d'assise di appello di Salerno.

## ART. 3.

Il Governo, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno, rivedendo le piante organiche di altri uffici, e a stabilire la data di inizio del funzionamento della Corte di appello stessa.

## ART. 4.

Alla data di inizio del funzionamento della Corte di appello di Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli e appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della Corte di appello di Salerno, sono destinati di ufficio alla cognizione di questa Corte di appello.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.

## ART. 5.

La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina.

## ART. 6.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti per ragioni di territorio al tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di tale ultimo tribunale alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali si sia già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.